

SOSTENIBILITÀ E NUOVI CRITERI AMBIENTALI MINIMI: NOVITÀ ATTESE SUGLI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ DEI MATERIALI E SUI CRITERI PER LA PROGETTAZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI

Sostenibilità ambientale e indicatori

SOSTENIBILITÀ



sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità di quelle future di realizzare i propri

VALUTAZIONI DELLA SOSTENIBILITÀ

VALUTAZIONE A PUNTEGGIO

MISURA ANALITICA

DECIDO UN CRITERIO

DETERMINO UNA CARATTERISTICA

A OGNI CRIETRIO VIENE ASSEGNATO UN PUNTEGGIO A OGNI CARATTERISTICA VIENE ASSOCIATA UN'UNITÀ DI MISURA CONVENIENTE

CALCOLO DI UN VALORE SPECIFICO

ESEMPIO: MATERIALE RICICLATO

ESEMPIO: EMISSIONE DI CO₂

SI = 1 PUNTO

0,84 tonn di CO₂ eq

LCA – Life Cycle Analysis

misurare la sostenibilità ambientale = misurare i flussi

la quantificazione dei flussi deve considerare


tutte le fasi del ciclo di vita tutte le sostanze in ingresso e in uscita tutti gli impatti ambientali generati (conosciuti)

SISTEMA COMPLETO: dalla culla alla tomba (from cradle to grave)



LCA - Life Cycle Analysis

La valutazione include l'intero ciclo di vita del processo o attività, comprendendo <u>l'estrazione e il trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l'uso, il riuso, il riciclo e lo smaltimento finale.</u>



LCA - Life Cycle Analysis

Life Cycle Analysis

è un procedimento oggettivo di valutazione dei carichi energetici ed ambientali relativi ad un processo o attività, effettuato attraverso l'identificazione dell'energia e dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell'ambiente.

MATERIALI



RIFIUTI SOLIDI

ENERGIA



EMISSIONI IN ARIA

ACQUA



EMISSIONI IN ACQUA

LCA - EPD

La realizzazione di uno studio LCA è sostanzialmente il punto di partenza necessario per poter procedere ad una Environmental Product Declaration (EPD), basata su Product Category Rules (PCR) disponibili o, in mancanza di queste, mediante delle preliminary validation.

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto, dopo essere stata validata/certificata da un Ente terzo, consente al produttore di apporre sul prodotto una specifica etichettatura di tipo III, riconosciuta a livello internazionale (EPD).

Tali dichiarazioni vengono elaborate con riferimento alle seguenti norme:

- UNI EN ISO 14020:2002 Etichette e dichiarazioni ambientali Principi generali
- UNI EN ISO 14025:2010 Etichette e dichiarazioni ambientali Dichiarazioni ambientali di tipo III – Principi e procedure

LEGGERE UNA EPD

Le informazioni iniziali da reperire in una EPD relativa a un prodotto, che guideranno la lettura del documento sono: <u>caratteristiche del prodotto, luogo di produzione, riferimento temporale dei dati utilizzati per condurre l'analisi e conseguente validità dell'asserzione</u>.

Attenzione alle regole adottate nello studio LCA, che sono:


- Unità Funzionale (UF), la prestazione quantificata del prodotto da utilizzare come unità di riferimento a cui riferire input e output dell'analisi
- confini del sistema, ossia la delimitazione entro cui si svolge lo studio LCA, che riguarda quindi l'individuazione delle fasi e dei processi da includere nell'analisi
- fasi del ciclo di vita incluse nell'analisi, l'articolazione in moduli (A1-D) e blocchi delle fasi del ciclo di vita contemplati dallo studio sono schematizzati nella tabella che mostra i risultati della LCA
- indicatori ambientali.

FASI: UNI EN 15804

	FASI															
PRODOTTO COSTRU-ZIONE FASE D'USO								FINE VITA					BENEFICI OLTRE I CONFINI SISTEMA			
	A1-A3		A3-	-A4				B1-B7					C1	-C4		D
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	В6	В7	C1	C2	C3	C4	D
Approvvigionamento Materie Prime*/**	Trasporto Al Sito Di Manifattura*/**	anifat	Trasporto In Cantiere	Costruzione	Uso	Manutenzione	Riparazione	Sostituzione*	Ristrutturazione	Uso dell'Energia in Esercizio*/**	Uso dell'Acqua In Esercizio*/**	 	Trasporto	Trattamento dei Rifiuti [*]	Smaltimento [⋆]	Potenziale di Ri-Uso, Recupero,Riciclo*

Obbligatorio per la LCA semplificata
 Obbligatorio per la LCA screening e semplificata

FASI: UNI EN 15978



RISULTATI - ESEMPIO

	Product stage	Constru proces stage	Use stage							ı	cling				
Parameters	A1/A2/A3	A4 Transport	A5 Installation	B1 Use	B2 Maintenance	B3 Repair	B4 Replacement	B5 Refurbishment	Bó Operation energy use	B7 Operational water use	C1 Deconstruction/ demolition	C2 Transport	C3 Waste processing	C4 Disposal	D Re use, recovery, recycling
Global Warming Potential (GWP) TOT - kg CO ₂ eq./ DU	1.74E+00 4.03E-01 7.87E-02 2.3IE-02 2.16E-02 0 1.89E-02 1.27E-02 Global Warming Potential = Potential change in the earth's dimate due to accumulation of greenhouse gases and subsequent trapping of heat from reflected smillight that would otherwise have passed out of the earth's atmosphere. Greenhouse gas refers to several different gases including carbon dioxide (CD _x), mathone (CH _x) and attrous code (N _x 0). For global warming potential, these gas emissions are tracked and their potencies reported in terms of equivalent units of CO _x . The impact category 'Global Warming' covers three sub-categories: fossil, biogenic, land use and land use change.														carbon
Global Warming Potential (GWP) Fossil - kg CO ₂ eq./DU	1.72E+00 4.03E-01 773E-02 23IE-02 2.15E-02 0 1.89E-02 1.44E-02 6WP-fossil covers greenhouse gas (GHG) emissions to any media originating from the coldation and/or reduction of fossil fuels by means of their transformation or degradation (e.g. combustion, digestion, landfilling, etc.).														
Global Warming Potential (GWP) biogenic - kg CO ₂ eq./DU	8.36E-03 6WP-biogenic covertionsformation or biomess growth -	degradation	(e.g. combu	stion, d	ligestio	n, com	postn	, kudi	(ling)	and CO	, uptake fro	n the etmosp	here through	photosynthe	
Global Warming Potential (GWP) Land use - kg CO ₂ eq./DU	8.64E-03 6WP-land use and la carbon emissions)	3.20E-06 land use div	2.78E-05	- s for a	- arbon e	- phakes	and er	- nission	s (CO ₂ ,	(C) an	3.35E-07 d CH ₄) origin	1.70E-07 etting from co	0 rbon stock d	4.62E-07 hanges cause	_

	Product stage	Constru proces stage			Use	sto	ıge				ycling				
Parameters	A1/A2/A3	A4 Transport	A5 Installation	B1 Use	B2 Maintenance	B3 Repair	B4 Replacement	B5 Refurbishment	Bé Operation energy use	B7 Operational water use	C1 Deconstruction/ demolition	C2 Transport	C3 Waste processing	C4 Disposal	D Re use, recovery, recycling
Ozone Depletion	3.18E-07	9.37E-08	9.69E-09	-	-	-	-	-	-	-	5.21E-09	4.98E-09	0	3.95E-09	7.22E-09
Potential (ODP) - kg CFC11 eq./DU	Ozone Depletion Potential = Destruction of the stratospheric azone layer which shields the earth from ultraviolet adiation harmful to life. This destruction of azone is caused by the breakdown of cartain chlorine and/or branches compounds (chlorofluorocarbons or halons), which break down when they reach the stratosphere and then catalytically destroy azone molecules.														
Acidification	6.32E-03	1.30E-03	4.67E-04		-	-	-	-		-	2.50E-04	1.26E-04	0	1.95E-04	1.28E-03
Potential (AP) - kg 50 ₂ eq./DU	Acidification Poten for emissions of a													-	in sources
Eutrophication freshwater Potential (EP) - kg PO ₄ 3- eq. /DU	1 <i>7</i> 1E04	7.38E-07	6.08E-06	-			-		-		5.56E-08	3.92E-08	0	2.12E-07	1.806-05
Eutrophication marine Potential (EP) - kg N eq. / DU	2.20E-03	3.70E-04	1.36E-04	-	-	-	-	-	-	-	1.12E-04	5.101-05	0	8.47E-05	9.16E-05
Eutrophication terrestrial	2.28E-02	4.08E-03	1.50E-03	-	-	-	-	-			1.23E-03	5.60E-04	0	9.29E-04	1.06E-03
Potential (EP) - mol N eq. /DU	Eutrophication pol	tenitial = Exce	essive enrich	ment o	fwater	s and a	onitine	ntalsur	faces	with nu	trients and f	ie essocialed	adverse blo	ogical effects	i.

PERCHÉ PARLIAMO DI LCA

- fase iniziale di sperimentazione e applicazione "volontaria" della metodologia
- studi in ambito universitario
- poche ripercussioni sulla realtà di mercato



- GPP CAM e nuovo codice degli appalti
- Direttiva Green Washing o green claims e EPBD IV
- Certificazioni energetico ambientali (Casaclima Nature...)
- Protocolli di sostenibilità ambientale (Itaca, LEED; Bream...)



NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Il Dlgs 36/2023 "Il nuovo codice dei contratti pubblici", nella parte IV rubricata "Della Progettazione", all'articolo 41 identifica i "Livelli e contenuti della progettazione" e si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici:

- il progetto di fattibilità tecnico ed economica PFTE;
- il progetto esecutivo.

L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli Enti concedenti devono predisporre.

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

SEZIONE II – PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Articolo 6 – Progetto di fattibilità tecnico-economica

Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
- 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
- d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
- e) relazione di sostenibilità dell'opera;

•••

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI


Articolo 11. Relazione di sostenibilità dell'opera

- 1. La relazione di sostenibilità dell'opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP:
- a)
- b) la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera:
- 1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- 4) transizione verso un'economia circolare;
- 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- c) una **stima della Carbon Footprint dell'opera** in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;
- d) una stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment LCA), con particolare riferimento alla definizione e all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell'identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;
- e)

Criteri Ambientali Minimi

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

DM 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) in vigore fino al 4 dicembre 2022



DM 23 giugno 2022 n. 256 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) in vigore dal 4 dicembre 2022



DM 2025 in vigore da: 4 mesi dalla pubblicazione



CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

Tali criteri si definiscono "minimi" in quanto sono requisiti di base, superiori alle previsioni di legge già esistenti, per qualificare gli acquisti preferibili dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale.

Non sono dei capitolati tipo, ma un **set di criteri da inserire nei capitolati**.

AMBITO DI APPLICAZIONE



Il documento fornisce indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per gli interventi edilizi disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito Codice).

I soggetti obbligati all'applicazione dei CAM sono le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e i concessionari.

Le disposizioni del presente documento si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l'esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di interventi edilizi, includendo interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), dell'allegato I.1 del Codice.

Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica.

L'ambito di applicazione non è dunque limitato ai lavori inerenti edifici, ma è esteso ai lavori per qualsiasi tipo di manufatto o opera nelle more della pubblicazione di eventuali CAM per specifiche tipologie di opere o manufatti.



Si suddividono in quattro ambiti:

- specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico;
- specifiche tecniche progettuali per gli edifici;
- specifiche tecniche per i prodotti da costruzione;
- specifiche tecniche progettuali relative al cantiere.

Si segnala che il decreto non distingue le categorie di edificio quindi si considerano tutte.

Impostazione del criterio:

CRITERIO/ REQUISITO MODALITA DI VERIFICA




I criteri contenuti in questo documento:

- costituiscono **criteri progettuali obbligatori** che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano **per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica** e dei successivi livelli di progettazione;
- costituiscono criteri progettuali obbligatori che l'operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara

Per ogni singolo criterio, al fine di dimostrarne la conformità, è richiesta, come già detto, la **Relazione CAM**, nella quale siano descritte le soluzioni adottate per raggiungere le prestazioni minime e premianti richieste.

SCHEMA DI SINTESI

		Specifiche tecniche a livello territoriale e urbanistico	Specifiche tecniche progettuali per l'edificio
Gruppi di nuovi edifici		2.3.7, 2.3.8	progettuali per i edificio
Nuovi edifici		2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9	2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5. 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14
Ristrutturazione urbanistica		2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8	2.4.7, 2.4.8
Ristrutturazione edilizia			2.4.7, 2.4.11, 2.4.14
Demolizioni e ricostruzioni	N. T.		2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13,2.4.14
Ampliamenti volumetrici			2.4.5
Ristrutturarzioni Importanti di 1° livello (*)	Imp. + S > 50%		2.4.1, 2.4.2, 2.4.5



efficienza energetica.

Nelle pagine che seguono riportiamo per punti tutti i criteri proponendo un approfondimento sugli argomenti di interesse dell'Associazione tra cui i requisiti acustici, energetici di involucro invernali ed estivi nonché i requisiti specifici per i materiali e sistemi per l'isolamento termico e acustico.

2 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI

2.7 CRITERI PREMIANTI

2.7.2 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a realizzare uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627, per dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

3 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

3.2 CRITERI PREMIANTI

3.2.4 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che presenta proposte migliorative relative al progetto posto a base di gara che determinino un miglioramento degli indicatori ambientali ed economici dell'LCA e dell'LCC che fanno parte della documentazione di gara.

4 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO <u>CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI</u> PER INTERVENTI EDILIZI 4.3 CRITERI <u>PREMIANTI</u>

Le stazioni appaltanti fanno riferimento ai criteri premianti dei capitoli "2.7-Criteri premianti per l'affidamento del servizio di progettazione" e "3.2-Criteri premianti per l'affidamento dei lavori", più i criteri del presente paragrafo.

4.3.1 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)

Viene attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che presenta un progetto migliorativo, dal punto di vista delle prestazioni ambientali ed economiche rispetto al progetto posto a base di gara. Il miglioramento è comprovato da uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627. Il punteggio è proporzionale agli elementi costruttivi considerati (es. coperture, tamponature, solai, ecc.), oppure è assegnato in misura proporzionale al miglioramento del profilo ambientale del progetto.



1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici

Il Codice richiama espressamente, tra i contenuti della Sez. Il "Progetto di fattibilità tecnico-economica", articolo 11 "Relazione di sostenibilità dell'opera" dell'allegato 1.7, una stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA) nonché una stima della Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita.

I CAM forniscono indicazioni operative sulle modalità di redazione degli studi LCA, a garanzia dell'uniformità di metodologia degli studi LCA prodotti nell'ambito dei lavori pubblici (in riferimento alla Direttiva 24/2014). Inoltre, il criterio premiante "2.6.3 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)" indica gli studi LCA come strumento di verifica delle soluzioni progettuali migliorative rispetto al PFTE.

(....)

Lo studio LCA-LCC è svolto adottando una **metodologia semplificata** ispirata all'approccio del **framework europeo Level(s)**, ovvero limitata a un numero ridotto di fasi del ciclo di vita dell'opera e ad un elenco selezionato di elementi tecnici che la compongono.

Tabella 1- Moduli e fasi da includere nello studio LCA semplificato dell'opera.

comprende la fase di produzione dei materiali edili,											utilizz	zo (B	e (A1-A 4 e B6 22-C3-		14)		•	
FASI DEL CICLO DI VITA	FASE DIF	PRODUZ	ZIONE	ONE FASE DI COSTRUZIONE FASE D'USO FASE DI FINE VITA												BENEFICI E CARICHI OLTRE IL CONFINE DI SISTEMA		
TIPI DI IMPATTI	IMPATT	I DOVU	TI ALLA	FASE INI	ZIALE		IMPA	PATTI DOVUTI ALL'UTILIZZO					IMPATTI DOVUTI ALLA FASE DI FINE VITA				•	
MODULI	ESTRAZIONE DELLE MATERIE PRIME E CICLO DI PRODUZIONE	TRASPORTO AL PRODUTTORE	PRODUZIONE	TRASPORTO AL SITO DI COSTRUZIONE	POSA IN OPERA COSTRUZIONE	USO E APPLICAZIONE DEL PRODOTTO INSTALLATO	MANUTENZIONE	RIPARAZIONE	SOSTITUZIONE	RISTRUTTURAZIONE	ENERGIA IN FASE D'USO	CONSUMO DI ACQUA	DECOSTRUZIONE, DEMOLIZIONE	TRASPORTO ALL' IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	TRATTAMENTO RIFIUTI PER IL RIUSO, RECUPERO E/O RICICLO	SMALTIMENTO		POTENZIALE DI RIUSO, RECUPERO E/O RICICLO
	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4									D		

Nella costruzione degli scenari per le fasi successive ad A3, e in particolare per la fase B4 e per la fase C3, si dovranno pertanto definire scenari plausibili in relazione al contesto di progetto, e considerare cicli di sostituzione di materiali, componenti e parti d'opera relativi coerenti con le informazioni sulla durabilità degli stessi materiali e componenti, nonché scenari di fine vita derivati direttamente dalle EPD, dalle PCR di settore, dalle DoP o da altra documentazione scientifica.

La fonte dei dati relativi alla durabilità deve essere citata nel rapporto LCA.

Qualora per la redazione dello studio, siano state impiegate EPD, queste dovranno essere allegate alla relazione LCA.

Nella scelta dei dati da impiegarsi nello studio LCA, ove possibile devono essere preferiti dati primari ovvero rappresentativi di un prodotto, gruppo di prodotti o servizio di costruzione, forniti da un fornitore o da uno o più fornitori (dati specifici o medi del produttore così come definiti in UNI EN 15804).

Il rapporto LCA dovrà essere accompagnato da un attestato di verifica, emesso da un Organismo di Certificazione accreditato.

Nell'ottica della semplificazione, le valutazioni LCA e LCC sono limitate ai seguenti elementi tecnici:

- strutture portanti (fondazione, elevazione, solai);
- chiusure esterne (chiusure opache e trasparenti, comprese le schermature, solai di copertura, solai controterra);
- partizioni interne orizzontali (solai, pavimentazioni flottanti, controsoffitti, sottotetti);
- partizione interne verticali (pareti divisorie opache e trasparenti);
- strutture di collegamento (corridoi, ballatoi, scale);
- rivestimenti interni ed esterni, incluse le pavimentazioni degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
- finiture (incluse le pitture).

Verifiche e analisi a confronto

In fase di esecuzione dei lavori, spetta alla Direzione dei Lavori il compito di verificare la rispondenza dei requisiti di sostenibilità dei prodotti.

La equivalenza della prestazione di sostenibilità, fatto salvo il rispetto di tutte le altre caratteristiche geometriche e prestazioni meccaniche e funzionali richieste al prodotto nel rispetto della unità funzionale e del principio di cui al punto 5.3 Comparabilità delle EPD per prodotti da costruzione della UNI EN 15804, potrà essere verificata sulla base delle EPD del prodotto a progetto e del prodotto proposto dall'operatore economico, ove entrambe siano disponibili e caratterizzati dalla medesima RSL in riferimento al loro impatto sul totale dell'edificio. La verifica dovrà essere condotta sulla base dei tre indicatori di riferimento indicati nello studio LCA a corredo del progetto. La conformità è garantita con una tolleranza massima del 10%, in positivo, nel valore di ognuno dei tre indicatori, inteso come sommatoria degli impatti di tutti i moduli del ciclo di vita, ossia come sommatoria dei valori dell'indicatore per i moduli A1-A4, B4, B6, C2-C4.

La conformità è sempre garantita qualora il prodotto proposto dall'operatore economico, presenti, per i tre indicatori, valori inferiori rispetto al prodotto di progetto.

Prestazione energetica in fase estiva



Efficienza energetica Invernale:

Nuovi edifici <u>e ristrutturazioni importanti di primo livello</u> NZEB

Efficienza energetica estiva:

I progetti degli <u>interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione importante di primo livello</u>:



Y_{ie} < 0,16 W/m²K per le pareti opache orizzontali e inclinate;

c. verifica della temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento)

Ristrutturazione importante di secondo livello, riqualificazione energetica e ampliamenti volumetrici non devono peggiorare i requisiti di comfort estivo.

c. verifica che il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°, risulti superiore dell'85% delle ore di occupazione del locale tra il 20 giugno e il 21 settembre.


la temperatura operante estiva (θo,t) si calcola:

- secondo la procedura descritta dalla UNI EN ISO 52016-1,
- con riferimento alla stagione estiva (20 giugno 21 settembre)
- in tutti gli ambienti principali.

La verifica garantisce quanto segue: |θo,t -θrif| < 4°C con un numero di ore di comfort > 85%

dove: θrif = (0.33 θrm) +18.8 dove: θrm = temperatura esterna media mobile giornaliera secondo UNI EN 16798-1

Sono esclusi da questa verifica gli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8 in tutte le zone climatiche ed inoltre tutti gli edifici in zona climatica F.



Prestazione energetica migliorativa

NEW

CRITERIO PREMIANTE

È attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede prestazioni energetiche migliorative rispetto al progetto posto a base di gara e, precisamente:

- a) nel caso <u>di nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti superiori ai 500 m³ e</u> <u>ristrutturazioni importanti di primo livello,</u> che conseguono una **riduzione del 10% di (EP gl,nren,rif,standard(2019,2021)) per la classe A4**
- b) nel caso di <u>ristrutturazioni importanti di secondo livello</u> riguardanti l'involucro edilizio opaco si richiede

una riduzione dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd la climatizzazione (EPH,nd, EPC,nd) di almeno il 30% rispetto alla situazione ante operam. Nel caso di riqualificazione integrale della superficie disperdente si richiede una percentuale di miglioramento del 50%.

Nel caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti sia di primo che di secondo livello, la verifica si attua grazie alla relazione tecnica di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015 dianzi citato. Il progettista deve verificare che non vi sia peggioramento delle prestazioni ambientali dell'opera nel ciclo di vita attraverso un aggiornamento del rapporto LCA allegato al progetto a base di gara.



Criterio

Ai fini del presente criterio, per isolanti si intendono quei prodotti da costruzione aventi funzione di isolante termico ovvero acustico tutti i prodotti commercializzati come isolanti termici e acustici, che sono costituiti:

- a) da uno o più materiali isolanti. Nel qual caso **ogni singolo materiale isolante utilizzato,** rispetta i requisiti qui previsti [...];
- b) da un insieme integrato di materiali non isolanti e isolanti, p.es laterizio e isolante [...]. In questo caso **solo i materiali isolanti** rispettano i requisiti qui previsti.

Gli isolanti, con esclusione di eventuali rivestimenti, carpenterie metalliche e altri possibili accessori presenti nei prodotti finiti, rispettano i seguenti requisiti:

c) I materiali isolanti termici utilizzati per l'isolamento dell'involucro dell'edificio, esclusi, quindi, quelli usati per l'isolamento degli impianti, devono possedere la marcatura CE, grazie all'applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o grazie ad un ETA per cui il fabbricante può redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) e apporre la marcatura CE. La marcatura CE prevede la dichiarazione delle caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 "risparmio energetico e ritenzione del calore". In questi casi il produttore indica nella DoP, la conduttività termica con valori di lambda dichiarati λD (o resistenza termica RD). Per i prodotti pre-accoppiati o i kit è possibile fare riferimento alla DoP dei singoli materiali isolanti termici presenti o alla DoP del sistema nel suo complesso.

Nel caso di marcatura CE tramite un ETA, nel periodo transitorio in cui un ETA sia in fase di rilascio oppure la pubblicazione dei relativi riferimenti dell'EAD per un ETA già rilasciato non sia ancora avvenuta sulla GUUE, il materiale ovvero componente può essere utilizzato purché il fabbricante produca formale comunicazione del TAB (Technical Assessment Body) che attesti lo stato di procedura in corso per il rilascio dell'ETA e la prestazione determinata per quanto attiene alla sopraccitata conduttività termica (o resistenza termica).



Gli <u>isolanti termici utilizzati per l'isolamento dell'involucro dell'edificio</u>, esclusi, quindi, quelli impiegati per l'isolamento degli impianti, garantiscono le prestazioni termiche attraverso la <u>marcatura CE</u>, che può avvenire secondo uno dei seguenti metodi:

- 1. tramite l'applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante, per cui il fabbricante può redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) e apporre la marcatura CE. Tale marcatura CE deve prevedere la dichiarazione delle caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 "Risparmio energetico e ritenzione del calore", con le modalità previste nella specifica norma di prodotto armonizzata;
- tramite un ETA per cui il fabbricante può redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) e apporre la marcatura CE. Tale marcatura CE deve prevedere la dichiarazione delle caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 "Risparmio energetico e ritenzione del calore". In questi casi il produttore indica nella DoP la conduttività termica o la resistenza termica. Per i prodotti pre-accoppiati o i kit è possibile fare riferimento alla DoP dei singoli materiali isolanti termici presenti o alla DoP del sistema nel suo complesso.

Nel caso di marcatura CE tramite un ETA, nel periodo transitorio in cui un ETA sia in fase di rilascio oppure la pubblicazione dei relativi riferimenti dell'EAD per un ETA già rilasciato non sia ancora avvenuta sulla GUUE, il materiale o componente può essere utilizzato purché il fabbricante produca formale comunicazione del TAB (Technical Assessment Body) che attesti lo stato di procedura in corso per il rilascio dell'ETA e la prestazione determinata per quanto attiene alla sopraccitata conduttività termica (o resistenza termica), come valore di lambda dichiarato λD o di resistenza termica RD o in ogni caso in accordo con lo specifico EAD.

- d) non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Substances of Very High Concern-SVHC), secondo il regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso). Sono fatte salve le eventuali specifiche autorizzazioni all'uso previste dallo stesso Regolamento per le sostanze inserite nell'Allegato XIV e specifiche restrizioni previste nell'Allegato XVII del Regolamento.
- e) Non sono prodotti con **agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono** (ODP), come per esempio gli HCFC;
- f) Non sono prodotti o formulati utilizzando **catalizzatori al piombo** quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- g) Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli **agenti espandenti** devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- h) Se costituiti da lane minerali, sono **conformi alla Nota Q o alla Nota R** di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.;



i) Se sono costituiti da uno o più dei materiali elencati nella seguente tabella, tali materiali devono contenere le quantità minime di <u>materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti</u> ivi indicate, misurate sul peso, come somma delle tre frazioni. I materiali isolanti non elencati in tabella si possono ugualmente usare e per essi non è richiesto un contenuto minimo di una delle tre frazioni anzidette.

Materiale		Bozza
Cellulosa	80%	80%
Lana di vetro	60%	60%
Lana di roccia	15%	15%
Vetro cellulare	50%	50%
Fibre in poliestere	50%	40%
Polistirene espanso sinterizzato (di cui quantità minima di riciclato 10%)	15%	15%
Polistirene espanso estruso (di cui quantità minima di riciclato 5%)	10%	10%
Poliuretano espanso rigido (di cui quantità minima di riciclato 2%)	2%	2% e 3%
Poliuretano espanso flessibile	20%	20%
Agglomerato di poliuretano	70%	70%
Agglomerato di gomma	60%	60%
Fibre tessili	60%	-

Relazione CAM

Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, indicato nei seguenti criteri, è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

- 1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly© (...)
- 2. certificazione "ReMade in Italy®" (...)
- 3. marchio "Plastica seconda vita" (...)
- 4. per i prodotti in PVC, una **certificazione di prodotto** basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del **marchio VinylPlus Product Label**, con attestato della specifica fornitura
- 5. una **certificazione di prodotto** (scritta da un ente valutatore e riconosciuta da Accredia), basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità (come da definizione a pagina 8) (..).
- 6. una **certificazione di prodotto**, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in **conformità alla prassi UNI/PdR 88** (...)

con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.

Contenuti del capitolato speciale d'appalto



5. certificazione di prodotto basata sul bilancio di massa determinato con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato, quale, ad esempio, la CP DOC 262;

(...)

7. documentazione relativa alla data di adesione allo schema "Made Green in Italy" (MGI) e documentazione comprovante l'autorizzazione all'utilizzo del logo "Made Green in Italy" verificata da parte di un organismo di verifica o validazione accreditato (...)

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

I mezzi di prova della conformità qui indicati sono presentati dall'appaltatore al direttore dei lavori per le necessarie verifiche prima dell'accettazione dei materiali in cantiere.

Le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, non sono ammissibili come mezzo di prova.

Serramenti ed oscuranti in PVC



Criterio

I serramenti oscuranti in PVC sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni se in PVC, e di almeno il 40% se in alluminio. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l'involucro opaco

NEW!

Questo criterio ha lo scopo di garantire una posa tecnicamente corretta ed efficace in conformità alle norme UNI per l'intervento inerente ai serramenti.

Criterio

Il progetto, sia in caso di sostituzione che di installazione ex novo, deve prevedere nodi di posa dei serramenti esterni ed interni conformi ai criteri contenuti nella norma UNI 11673-1 oppure prescrive nodi di posa di serramenti esterni e interni già qualificati, ai sensi della norma citata.

<u>Verifica</u>

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", in relazione allo specifico progetto esecutivo della posa, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale in conformità alle indicazioni della norma UNI 11673-1. La relazione tecnica può integrare un rapporto di conformità emesso da un laboratorio di prova abilitato dal MIMIT e notificato presso la Commissione Europea ad operare nell'ambito degli schemi previsti dai Regolamenti europei sui prodotti da costruzione (Regolamento 305/2011 e Regolamento 3110/2024). In alternativa al rapporto di conformità, la relazione tecnica può fare riferimento al possesso del Marchio Progettazione Posa Qualità in corso di validità, quale evidenza della pre-verifica della conformità alla norma UNI 11673-1.

Capacità tecnica dei posatori

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei prodotti da costruzione da installare.

Verifica

Ai fini del presente criterio, la verifica può essere svolta mediante una valutazione documentale di uno dei seguenti:

- 1) L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione di impegno a presentare i profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa, da cui risulti la loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo o ente accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o secondo i repertori delle qualifiche professionali tenuti dalle Regioni ed erogato da un ente di formazione accreditato dalle stesse Regioni per formazione superiore, continua e permanente, apprendistato.
- 2) in alternativa, il possesso dei requisiti previsti è comprovato:
- 1. dal possesso di un **certificato di conformità alla norma tecnica UNI** definita per la singola professione, nominale e specifico per i prodotti da costruzione che dovranno essere posati;
- 2. dal possesso di un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati rilasciato da una Associazione a carattere professionale di natura privatistica riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nominale e specifico per il prodotto da costruzione che dovrà essere posato. L'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi deve tenere conto dei requisiti di conoscenza e abilità del posatore previsti dalla norma UNI relativa al posatore e specifica per il prodotto da costruzione che dovrà essere posato;
- 3. in assenza del riferimento alla norma UNI pertinente, può essere presentata una certificazione rilasciata da organismi di certificazione in possesso dell'accreditamento secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024 a fronte di schemi proprietari relativi ai professionisti ed esperti nella posa dei prodotti da costruzione da installare.

Capacità tecnica dei posatori

Segue un elenco non esaustivo di norme tecniche relative alla qualificazione dei posatori professionisti di alcuni prodotti da costruzione:

- UNI/PdR 153:2023 "Profili professionali del personale tecnico per la scelta e l'applicazione dei prodotti e sistemi destinati alla riparazione, il rinforzo, la protezione e la manutenzione delle strutture in calcestruzzo armato normale e precompresso Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità.
- UNI 11555, "Attività professionali non regolamentate Posatori di sistemi a secco in lastre Requisiti di conoscenza, abilità, competenza";
- UNI 11673-2, "Posa in opera di serramenti Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti";
- Serie UNI 11333, "Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione Formazione e qualificazione degli addetti";
- UNI 11418-1, "Coperture discontinue Qualifica dell'addetto alla posa in opera delle coperture discontinue Parte 1: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
- UNI/PdR 68, "Lattoneria edile Servizio di lattoneria edile e requisiti dei profili professionali di lattoniere edile";
- UNI 11515-2, "Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei posatori";
- UNI 11493-2, "Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per posatori di piastrellature ceramiche a pavimento e a parete";
- UNI 11714-2, "Rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per posatori di rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti";
- UNI 11704, "Attività professionali non regolamentate Pittore edile Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
- UNI 11556, "Attività professionali non regolamentate Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
- UNI 11716, "Attività professionali non regolamentate Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
- UNI 11742 "Attività professionali non regolamentate Carpentiere di elementi e strutture di legno Requisiti di conoscenza, abilità, competenza;
- UNI 11931, "Certificazione del personale tecnico addetto all'esecuzione delle prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile e dei beni culturali ed architettonici" nel metodo visivo (VT) e negli altri metodi di prova attinenti al materiale, prodotto o sistema che si sta posando.



Grazie per l'attenzione

Diritti d'autore: la presentazione è proprietà intellettuale dell'autore e/o della società da esso rappresentata.

Nessuna parte può essere riprodotta senza l'autorizzazione dell'autore.